



**REGOLAMENTAZIONE
PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
DISPOSIZIONI PER TUTTI I LAVORATORI
AGGIORNAMENTO 15/10/2020**

In attuazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

NORME GENERALI COMPORTAMENTALI PER I LAVORATORI

- 1) **È fatto obbligo di rimanere al proprio domicilio** in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria.
- 2) **È vietato l'ingresso nei luoghi di lavoro** o la permanenza negli stessi di chiunque, anche successivamente all'ingresso, presenti le condizioni di pericolo quali **sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti**, e comunque in tutti i casi in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio e di doverlo dichiarare tempestivamente.
- 3) **È fatto obbligo** di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro per chi accede nei Vari Servizi e Uffici amministrativi;
- 4) **È fatto obbligo** in particolare:
 - di mantenere la distanza di sicurezza (almeno 1 metro) **ed è fatto obbligo di avere sempre con sé la mascherina;**
 - di osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene:
 - lavarsi spesso le mani;
 - evitare abbracci e strette di mano
 - non toccarsi occhi, naso e bocca
 - coprire la bocca ed il naso quando si tossisce o si starnutisce.
 - di informare tempestivamente e responsabilmente il Preposto della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
 - Il Comune ha già fornito e continua a fornire adeguata informazione sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

- **È VIETATO l'accesso** a chiunque, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
- Il Comune, nell'attuale quadro normativo, viene a conoscenza dei lavoratori risultati positivi al COVID-19 o in quarantena tramite il Medico di Medicina Generale o dall'Autorità Sanitaria competente. In questi casi Il Comune, oltre a porre in essere tutte le attività previste dalla normativa vigente e dal presente



regolamento, invierà la comunicazione ricevuta, mediante l'Ufficio Personale, al Medico Competente per lo svolgimento delle attività di Sorveglianza Sanitaria.

- Un'altra modalità è costituita dal lavoratore risultato positivo al COVID-19 ed in possesso di **certificato di "avvenuta negativizzazione"** che intenda riprendere il servizio. La guarigione dei soggetti risultati positivi al COVID-19 viene certificata quando, trascorsi 14 giorni in assenza di sintomatologia, il soggetto è sottoposto a due tamponi effettuati in successione a distanza di 24 l'uno dall'altro, ed entrambi risultano negativi. Il **certificato di "avvenuta negativizzazione"** viene consegnato al soggetto solo a seguito di riscontro di esiti negativi ai due tamponi. I lavoratori con certificato di guarigione possono riprendere l'attività lavorativa.
- Pertanto, al fine di attivare le necessarie attività di sorveglianza sanitaria, l'ingresso in Comune dei dipendenti della Amministrazione Comunale già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto dall'acquisizione della **certificazione medica** da cui risulti la **"avvenuta negativizzazione"** del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. La certificazione dovrà essere consegnata in busta chiusa all'ufficio personale che provvederà ad inoltrarla al medico competente per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria.
- Il Comune di Lodè fornirà la massima collaborazione all'Autorità Sanitaria competente nel caso disponga misure aggiuntive specifiche per prevenire l'attivazione di focolai epidemici (ad es. l'esecuzione del tampone per i lavoratori).

REINTEGRO DEI LAVORATORI muniti di certificazione di avvenuta negativizzazione

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente:

- Effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
- Verifica l'idoneità alla mansione e valuta profili specifici di rischiosità.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

- L'ingresso, il transito e l'uscita dei mezzi per le attività di carico e scarico dei materiali, è consentito **solo indossando la mascherina** e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali adempimenti utilizzando solo i punti di carico e scarico indicati dal personale comunale (cortile interno).
- È proibito avvicinarsi al personale comunale a meno di un metro di distanza.
- In caso di comportamenti non conformi si procederà all'immediato allontanamento.
- In caso di lavoratori dipendenti da aziende esterne (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie etc) che accedono ai siti comunali e che risultassero positivi al tampone COVID-19, il fornitore dovrà informare immediatamente il Comune di Lodè ed entrambi dovranno collaborare con l'Autorità Sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.



- IL COMUNE DI LODÈ fornisce alle aziende esterne che accedono ai siti aziendali, completa informativa dei contenuti del Protocollo comunale e vigila affinché i propri lavoratori o quelli delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro comunale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

VISITATORI ESTERNI

- **È vietato l'accesso ai visitatori senza preventiva autorizzazione del preposto;**
- **I visitatori dovranno indossare la mascherina;**
- L'impresa di pulizie, di manutenzione di qualunque genere, cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive, ecc.), dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese le Norme Generali Comportamentali per i Lavoratori sopra riportate.
- Ove presente un servizio di trasporto di più persone organizzato dal Comune deve essere garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento (1 metro).

AUTISTI DI MEZZI TERZI

- Di norma gli autisti dei mezzi di trasporto **devono rimanere a bordo** dei propri mezzi. Non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo.
- Per le necessarie **attività di carico e scarico**, il trasportatore dovrà attenersi alla **rigorosa distanza di un metro** dal personale comunale **indossando sempre la mascherina.**

PULIZIA, IGIENE E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

L'autista del veicolo comunale e del Piaggio, dopo ogni ciclo di lavoro, **deve** provvedere alla disinfezione e pulizia della cabina di guida. Ad ogni operatore verrà fornito un disinfettante in confezione spray. **Terminata la disinfezione pulizia della cabina, l'autista dovrà riportare l'avvenuta operazione su foglio di marcia.**

- Per quanto riguarda tastiere, schermi touch, mouse, ecc. che sono utilizzati a turno da più persone nel corso della giornata, verrà fornito a ciascuno un prodotto igienizzante che dovrà essere applicato sulle apparecchiature utilizzate. Settimanalmente i locali e le attrezzature sono sottoposti a sanificazione.
- È obbligatorio che le persone presenti in Comune adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.
- Il Comune mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- Per quanto riguarda i locali, gli ambienti, le postazioni di lavoro e delle aree comuni
 - Verrà effettuata la pulizia regolare;
 - Verrà effettuata la igienizzazione settimanale.

INTEGRAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI



Come previsto dalle vigenti disposizioni regolamentari, la dotazione di dispositivi di protezione individuale è fondamentale, ma nell'attuale situazione è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.

In aggiunta alle attività già classificate dal Documento di Valutazione dei Rischi vigente, si dispone quanto segue.

È fatto obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina).

L'Ufficio Tecnico deve provvedere alla consegna delle stesse.

1) Il Preposto dovrà organizzare il lavoro applicando soluzioni che prevedano una distanza interpersonale non inferiore ad un metro.

È fatto obbligo:

- **di indossare la mascherina nei luoghi al chiuso in cui ci sia la presenza di due o più persone.**
- **di indossare in tutti i luoghi all'aperto la mascherina, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento e distanziamento sociale.**

GUANTI PROTETTIVI

Gli operai devono:

- Utilizzare i guanti protettivi.

ULTERIORI DPI

Ulteriori dispositivi di protezione individuale (DPI) potranno essere definiti nelle istruzioni operative specificatamente adottate per la gestione dell'emergenza Covid-19.

TUTELA SOGGETTI IPERSUSCETTIBILI

Tutti i lavoratori affetti da patologie che possono rappresentare una condizione di ipersuscettibilità nei confronti dell'infezione da COVID-19, **DEVONO** rivolgersi al proprio medico di medicina generale per attivare l'isolamento preventivo, autotutela preventiva, come comunicato dal medico competente.

Devono considerarsi:

- Diabete insulino-dipendente;
- Malattie polmonari (asma, bronchite cronica);
- Malattie cardiache (cardiopatía ischemica);
- Malattie del sistema immunitario (stato di immunodepressione congenita o acquisita);
- Tumori maligni;
- Stato di gravidanza;
- ecc.

Tali condizioni espongono i pazienti che ne sono affetti, per quanto asintomatici, ad un maggior rischio di complicanze in caso di infezione.

L'INPS accetterà certificati di malattia trasmessi dal proprio medico di medicina generale da identificare col codice V07 (persone con necessità di isolamento, altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche). Oltre al suddetto codice, andrà specificata in campo diagnosi la patologia cronica associata o la causa di immunodepressione.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE



- 1) gli spostamenti all'interno del sito comunale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali;
- 2) non sono consentite le riunioni. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali;
- 3) tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, dovranno essere organizzati nel rispetto della vigente normativa e mediante specifica procedura;

In base a quanto contenuto nella circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020 si presentano le principali modifiche e disposizioni introdotte in materia di gestione dei periodi di quarantena e isolamento.

1. Casi positivi asintomatici

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in azienda **dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività**, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

2. Casi positivi sintomatici

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in azienda **dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi** (non considerando alterazioni del gusto e dell'olfatto che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

3. Casi positivi a lungo termine

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per alterazioni del gusto e dell'olfatto che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, **potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi**, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

4. Contatti stretti asintomatici

Premessa



Il “**Contatto stretto**” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano)
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati)
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso positivo era seduto

Pertanto, i contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- a) un periodo di **quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;**
oppure
- b) un periodo di **quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.**

PRECISAZIONI FINALI:

Si ricorda che la circolare non prevede quarantena né l'esecuzione di test diagnostici nei **contatti stretti di “contatti stretti di caso”** (ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato di Covid-19).

Solo nel caso in cui, successivamente, il “contatto stretto di caso” (persona vicina ad un positivo), diventi a sua volta positivo, dovranno essere applicate le indicazioni del precedente punto 4.

Restano salve le eventuali specifiche indicazioni delle autorità sanitarie (ad esempio, venga disposto uno screening di comunità).



GESTIONE DI PERSONE SINTOMATICHE IN COMUNE

1) Nel caso in cui una persona presente in Comune sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al Preposto che provvederà al suo isolamento dagli altri presenti nel locale, dotandolo subito, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.

Il Preposto provvederà ad avvisare subito il Comitato di Emergenza. Tale Comitato è formato da:

- **Farris Francesco**
- **Sanna Fedele**
- **Canu Lucio**

Il Comitato, **tramite l'Ufficio personale**, avviserà immediatamente:

- il Medico competente che ne darà notizia all'ATS di competenza e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

2) Il Comune collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, Il Comune potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE

- La sorveglianza sanitaria prosegue nel rispetto delle misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).
- Saranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.
- Viene mantenuta la sorveglianza sanitaria periodica, essendo una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale.
- Può proporre, in collaborazione al Datore di Lavoro, all'RLS e all'RSPP, integrazioni delle misure di regolamentazione e sorveglianza sanitaria legate al COVID- 19.
- Segnala al Comune situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e Il Comune provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
- Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il RSPP
Fedele Sanna

IL DATORE DI LAVORO
Farris Francesco